



## **SINGAPORE**

### **NORMATIVA FISCALE A SINGAPORE**

**di**

**Avv. Francesco Misuraca**  
**www.smaf-legal.com**

### **Tassazione delle società a Singapore**

Le società' registrate a Singapore (Private Limited Companies, Sole Proprietorships e Partnerships) sono sottoposte a diversi tipi di tasse e imposte, tra cui:

- imposta sui redditi d'impresa (Income Tax)
- imposta sul valore aggiunto (GST – Goods and Service Tax)
- ritenuta d'acconto su dividendi, interessi, royalty (Withholding Tax)
- imposta speciale sui consumi (Customs and Excise Duties) ed
- altre minori imposte.



## **Imposta sui redditi delle persone giuridiche a Singapore**

L'imposta sui redditi d'impresa si applica sulla quota di utili conseguiti nel territorio o ivi ricevuti. L'aliquota è fissa. L'attuale tasso dell'imposta sui redditi societari è del 20%.

Alcune speciali esenzioni sono garantite a società operanti nella certificazione di qualità, nell'import-export, a determinati settori manifatturieri e ad alcune imprese operanti nei servizi. Dal 2002 vi è esenzione parziale d'imposta per redditi inferiori o uguali ad SGD 100.000:

- sui primi SGD 10.000 l'esenzione è pari al 75%
- sugli ulteriori SGD 90.000 l'esenzione è del 50%.

Sono anche disponibili crediti di imposta (c.d. tax rebates), differenziati per anno di contribuzione.

La generale ritenuta d'imposta sui dividendi è del 20%.

Sono deducibili gli ordinari costi di produzione, riduzioni da deprezzamento, perdite commerciali e donazioni ad enti caritatevoli sottoposti a previa approvazione. I capital gains non sono tassati.

Infine, da gennaio 2003, vige il sistema fiscale societario "one-tier", in forza del quale una volta pagata da parte della società l'imposta sul reddito imponibile, i dividendi da distribuire ai soci sono esenti.



## **Imposta sul reddito delle persone fisiche a Singapore**

La persona fisica residente a Singapore è tassata su tutti i proventi conseguiti o ricevuti a Singapore e, pertanto, su ogni provento estero che sia dichiarato.

L'aliquota è progressiva a scaglioni, l'aliquota massima, previa deduzione delle spese personali, è del 20%, anche sulle rimesse all'estero, salva l'applicazione del particolare trattato contro la doppia imposizione vigente per lo straniero.

L'obbligo di contribuzione fiscale è riconnesso alla presenza fisica o allo svolgimento di attività lavorativa nel territorio per un periodo uguale o superiore a 183 giorni durante l'anno precedente la realizzazione dei redditi. Ai fini della predetta residenza fiscale, Singapore tratta come contribuente anche lo straniero che abbia lavorato in modo continuato per 3 anni consecutivi, anche se durante ciascuno dei due (dei tre anni totali) il suo soggiorno sia stato inferiore a 183 giorni.

Il non residente non subisce alcuna tassazione, salvo i redditi guadagnati o provenienti dal territorio di Singapore e non saranno concesse deduzioni per spese personali.

In tal caso si applica l'aliquota minima fissa del 15% o il maggiore tasso applicabile al residente.

## **Convenzione contro le doppie imposizioni Singapore - Italia**

Singapore ha concluso convenzioni contro la doppia imposizione con 52 Paesi (Italia inclusa).

Il trattato Italia-Singapore è stato concluso il 29 gennaio 1977 ed è entrato in vigore il 12 gennaio 1979.



Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

L'art. 10 determina la massima ritenuta sui dividendi in misura del 10 per cento, l'art. 11 nella misura del 12% la ritenuta sugli interessi e l'art.12 in misura del 15% la ritenuta su royalty per brevetti e marchi (il 20% per diritti d'autore).

## **Imposta sulla proprietà a Singapore**

L'imposta sulla proprietà concerne immobili presenti in Singapore, vale a dire appartamenti residenziali, uffici, fabbriche, negozi e terreni. L'aliquota generale è del 10%.

L'imposta si paga annualmente e si calcola sulla base del valore annuale della proprietà.

In caso di appezzamenti di terreno, il valore annuale è pari al 5% del valore di mercato stimato.

L'aliquota è del 4% per proprietari di immobili residenziali e del 10%, appunto, per tutti gli altri.

L'imposta va dichiarata e liquidata con 6 mesi in anticipo, ogni anno, a gennaio e luglio.

## **IVA o GST (Goods & Services Tax) a Singapore**

La tassa sui beni e sui servizi (GST) è in vigore dal 1° aprile 1994 e colpisce i corrispettivi incassati da fornitori di beni e servizi.

Sono tassabili anche gli approvvigionamenti di beni e servizi ad eccezione di:

- concessioni, cessioni e diritti di godimento su proprietà residenziali;



Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

- servizi finanziari elencati nel 4° Allegato (Fourth Schedule, cap. 117°-a) del GST Act.

La GST chiaramente incide su tutti i beni importati a Singapore e da consumarsi all'interno del mercato locale.

Attualmente l'aliquota della GST è pari al 7%.

Per i beni sottoposti a dazio il valore tassabile della GST è calcolato sulla base del valore CIF (Cost Insurance and Freight) del bene sommato agli altri dazi ed oneri applicabili.

Per i beni non sottoposti a dazio, la GST si basa sul valore CIF più altri oneri presenti o meno nella fattura.

Se i beni importati sono sottoposti a dazio la GST sarà pagata contestualmente al dazio.

Specifiche disposizioni sono applicate ai beni depositati in magazzini autorizzati o in zone franche.

Tutti gli importatori devono eseguire una dichiarazione in entrata per i beni importati, inoltre, è necessaria una autorizzazione all'importazione, la quale ha prevalentemente valore statistico per la gran parte dei beni.

## **Imposta di bollo a Singapore**

L'imposta di bollo è applicata su documenti in modo fisso o ad valorem.



info@smaf-legal.com  
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Imposta di bollo è stata abolita dal 1998 su quasi tutti i documenti salvo azioni, certificati di quota e sui beni immobili.

Per il trasferimento di terreni l'imposta è dovuta in forma progressiva sino a massimo il 3% del valore, sulle ipoteche sino a massimo S\$ 500; sulla vendita di titoli e azioni ammonta allo 0,02% del valore, sui contratti di broker azionario si applica lo 0,05%.

**ROMA**

Via Savoia, 78, 00198  
Tel.: + 39 (0)6 92938008  
Fax.: + 39 (0)6 89281051

**MILANO**

Via Monti 8, 20123  
Tel.: + 39 (0)2 00615017  
Fax: + 39 (0)2 700508100

**BOLOGNA**

Via Urbana 5/3, 40123  
Tel.: + 39 (0)51 6440543  
Fax: + 39 (0)51 0952565